This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 732 483

STOPPATO

Memoria della parte civile resistente al ricorso di Tullio Murri

1906

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Avv. Comm. Lucchini
Piazza di Pietra 26

Davanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma

Alessandro Stoppato

MEMORIA DELLA PARTE CIVILE

RESISTENTE

al Ricorso di

Tullio Murri, Pio Naldi, Carlo Secchi e Rosa Bonetti

CONDANNATI

con sentenza 11 agosto 1905 della Corte d'Assise di Torino

QUALI AUTORE CORREO E COMPLICI

dell'uccisione di FRANCESCO BONMARTINI

S
ITA
983
MUR/S

ROMA
CASA EDITRICE ITALIANA
Via XX Settembre, 121-122
1906

BIBLIOTECA LUCCHINI
11820
N.° d'ord. 8073

Digitized by Google

LUCCHINI

DEC 20 1930

Digitized by Google

Italy

Davanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma

MEMORIA DELLA PARTE CIVILE

RESISTENTE

al Ricorso di Tullio Murri, Pio Naldi, Carlo Secchi e Rosa Bonetti

CONDANNATI

con sentenza 11 agosto 1905 della Corte d'Assise di Torino

QUALI AUTORI CORREI E COMPLICI

dell'uccisione di FRANCESCO BONMARTINI

Nessuna premessa storica. Solamente ci si consenta una constatazione altrettanto solenne quanto per noi doverosa!

Nel 28 agosto 1902 il dott. Francesco Bonmartini venne barbaramente ucciso nella sua casa! Tullio Murri, suo cognato, non pago di averlo, unito ad altro, proditoriamente sgozzato, aveva preparato ai danni della sua vittima un trucco osceno per far credere che il buono e sventurato ucciso avesse trovata la morte violenta in un'orgia adultera. E perciò, subito scoperto l'assassinio si sparsero contro l'assassinato le più infami calunnie; un'onda impetuosa di vituperio. In quei tristi giorni era caduta sul capo dei disgraziati figliuoli dell'assassinato una doppia e crudele sventura — senza che alcuno sorgesse a soccorrere loro, impotenti per la tenera età, a farsi innanzi da soli — di essere stati cioè in barbaro modo orbati del padre, e di avere disonorato il proprio nome.

Digitized by Google

Essendo sventuratamente coinvolta nell'accusa la madre, ancor più dura si presentava la loro condizione.

Un uomo onesto e leale, ora defunto, il nobile dottor Giambattista Valvasori, parente dell'assassinato, insorse. Egli, che lo aveva amato come figlio, era stato, dalla vedova Linda Murri all'atto del suo arresto, pregato di custodire i due orfani, nonchè munito di procura generale per amministrarne in sua vece i beni, e tutelarne diritti ed interessi. Nel dì 8 ottobre 1902 il Valvasori presentava al R. Tribunale di Padova un ricorso (di cui diremo in appresso) nel quale precipuamente svelava l'affannosa preoccupazione che convenisse difendere l'onore della povera vittima, e a tal fine chiedeva si provvedesse, se del caso, per la costituzione di parte civile attesa la condizione di abbandono dei disgraziati figliuoli. La costituzione con l'unanime voto di tutti i più prossimi parenti dell'ucciso fu fatta!

Ed ecco subito la constatazione che ci tarda di esporre, perchè si sappia quale ufficio abbia compiuto la parte civile, prima ancora di quello di chiedere i dovuti risarcimenti. Mentre tutta la difesa dell'omicida era, nella sua parte morale, imperniata sopra la pretesa necessità di reagire contro l'opera di un uomo che sarebbe stato disonesto e brutale, anzi un delinquente, allo estremo istante del dibattimento quegli vinto dalla verità, che ci era stata palmo a palmo fino allora con-

Digitized by Google

trastata, e straziato dal rimorso, dovette riconoscere di avere errato e, chiedendo perdono, protestò di volere restituire la stima al nome dell'ucciso. E fu proclamato al cospetto di tutti che i figli dell'ucciso dovevano essere allevati al culto della sua nobile memoria ed alla luce del suo esempio!... Con questo noi teniamo a rispondere a quanti, si mostrarono o vollero mostrarsi per qualsiasi ragione ostili all'ufficio nostro, o incerti che potesse dignitosamente raggiungere tutta l'altezza del suo nobile fine!

I figli hanno rivendicato l'onore del sacro nome paterno con la piena confusione del suo calunniatore!

***

È pacifico che la costituzione di parte civile fu esplicata esclusivamente contro *Tullio Murri*, *Pio Naldi*, *Rosa Bonetti*, e *Carlo Secchi*, accusati di correità nell'omicidio, e che furono condannati.

La Corte d'Assise di Torino ha pronunciato però il suo verdetto affermativo anche contro la coaccusata Linda Murri vedova dell'ucciso.

Tutti ricorrono ora alla Suprema Corte chiedendo per varii motivi processuali, in massima parte comuni, la nullità del dibattimento e della Sentenza; e invocano nuovo giudizio.

Digitized by Google

In tale condizione di cose, noi rappresentanti dei figli del povero ucciso vogliamo imporci un rigoroso riserbo.

Rievochiamo le ragioni morali, e difendiamo la validità giuridica della costituzione di parte civile come ordinata dal tribunale di Padova e proclamata dalla Corte di Torino.

Per quanto altro, toccando la legalità del dibattimento, è dedotto anche nell'interesse di *Linda Murri*, contro la quale non ci siamo costituiti in causa, noi ci rimettiamo alla sapienza della Corte Suprema vigile custode della legge.

Sulla validità della costituzione di Parte Civile.

Anzitutto una seconda constatazione doverosa. Essa ha influenza notevole per la visione completa morale e giuridica del quesito.

Chi si è opposto al giudiziale intervento dei figli cui si era recato il danno immane — morale e materiale — della uccisione del padre? Coloro che ne erano accusati: lo zio confesso: gli amici suoi Secchi e Naldi, l'antica domestica della casa — correi o complici nonchè calunniatori.

Non si è opposta la madre in cui nome tutti co-

Digitized by Google

storo vorrebbero invocare per proprio conto sacri diritti famigliari conculcati. Non la madre a cui " *per ogni eventuale effetto di legge* „ era stata notificata l'avvenuta costituzione del curatore speciale il 10 settembre 1904, prima della sentenza della Sezione di accusa.

La madre presentò in udienza le seguenti testuali conclusioni scritte: " Poichè vennero in discussione que-
" stioni attinenti al diritto di patria potestà della con-
" tessa Bonmartini ed alle modalità del suo esercizio;
" nello intento di non vedere pregiudicati quei diritti
" che in qualità di madre le competono a norma di
" legge, ed a tenore delle riserve di cui a pag. 101 *Vo-*
" *lume X rosso* e precedenti, diritti che essa persiste
" a volere non siano violati: ai fini esclusivi della ri-
" tualità del giudizio invoca nel proprio interesse *sulle*
" *questioni medesime la giustizia della Ecc.ma Corte* „.

Quali le precise accennate riserve?

" (Interrogatorio 29 luglio 1903 — *Volume X atti*
" *pagina 101*). Interpellata la signora Murri Linda ha di-
" chiarato: mi riservo di ricorrere alla competente au-
" torità contro il decreto suaccennato solo perchè si è
" disconosciuto il diritto di patria potestà in dipen-
" denza del quale, come già fu fatto altra volta, avrei
" dovuto essere interpellata prima che si sostituisse al

Digitized by Google

" Valvasori da me designato quale custode dei miei " figli il comm. Giuseppe Mainardi. Tengo a dichia- " rare che la riserva di ricorso è motivata *unicamente* " da ciò che ho detto sopra mentre riconosco che la " persona scelta sarebbe di mia piena fiducia, e rico- " nosco che non vi è urgenza di provvedere ai miei " figli essendo bene affidati e trovandosi presso la si- " gnora Maria Valvasori — Intenzione mia sarebbe " stata di affidare i miei figli ai miei genitori i quali " ne avrebbero avuto conforto, ed io stessa avrei po- " tuto avere più frequenti loro notizie, la mancanza " delle quali sin'ora ho dovuto spesso deplorare „ — (Il decreto 17 luglio 1903 pronunziando su ricorso del Pubblico Ministero, attesa la morte del cav. G. B. Valvasori, pur non disconoscendo nella madre la patria potestà, ritenuto il caso specialissimo ed urgente, si occupava esclusivamente della nomina del comm. Mainardi onde provvedesse alle persone ed alla sostanza dei minorenni).

Ciò premesso in linea di fatto indiscutibile, quale la genesi dell'avvenuta costituzione?

Nel giorno 8 ottobre 1902 il nobile dottor Giambattista Valvasori presentava al Tribunale di Padova un ricorso in cui esponeva:

Digitized by Google

che egli stretto parente al nobile Francesco Bonmartini gli era legato da vincoli di affezione e di cura paterna, prestatagli fin da quando questi era giovanetto;

che quindi appena avuta notizia del barbaro assassinio, era corso a Bologna, adoperandosi per i supremi pietosi uffici al defunto;

che avendo il Bonmartini sempre conservato in Padova il suo domicilio e il centro di sua amministrazione, ed occorrendo di compiere ivi gli atti successori e provvedere alla gestione dei beni nell' interesse dei minori figli Maria e Giovanni, esso Valvasori (anche per suggerimento e consiglio del conte Mainardi parente, e dell'avv. Cosma Giulio legale del defunto) assunse il mandato rilasciatogli dalla signora Teodolinda Murri, vedova Bonmartini, con rogito Pradella 13 settembre 1902, ed in esecuzione di esso accettò pei minori la eredità col beneficio dell' inventario, a questo facendo procedere col ministero del notaio Bassi di Padova deputatovi dal Tribunale;

che col progresso della istruttoria penale sul nefando delitto " e nella commozione d'altronde ben giu-
" stificata della pubblica opinione, è apparso che la
" *rappresentanza* ed amministrazione *dei figli minori*
" *esercitata da un mandatario della vedova, non sia del*
" *tutto libera ad operare* nell' interesse dei figli ed a

Digitized by Google

" tutela della memoria e del nome del loro genitore „ chiedendosi perchè non si provvedesse a togliere alla madre la patria potestà, ed alla costituzione dei figli in parte civile;

che su questi gravi argomenti accentuandosi un conflitto di interessi fra la madre, inquisita per lo stesso delitto col fratello suo, e i figli, ravvisava necessaria la costituzione di una rappresentanza dei minori, capace e libera di prendere le credute deliberazioni ed esercitare le opportune azioni.

Chiedeva quindi che fosse nominato un curatore speciale ai minorenni Bonmartini Maria e Giovanni con l'incarico: *a*) di esaminare e dare il suo parere e chiedere eventualmente l'autorizzazione giudiziaria per provocare i provvedimenti del caso in ordine alla patria potestà che attualmente appartiene alla madre; *b*) di esaminare, dare il suo parere, e chiedere eventualmente l'autorizzazione giudiziaria per la costituzione dei figli in parte civile nel processo penale.

Il Tribunale di Padova accolse la istanza, *sopra conformi proposte del Ministero Pubblico*, con decreto 11 ottobre 1902 nominando a curatore dei minorenni il sig. avv. Alessandro Stoppato, professore nell'Università degli studi di Bologna, con gli incarichi nel ricorso indicati.

Digitized by Google

Il prof. Stoppato assunse il giudiziale mandato dichiarando anzitutto che intendeva assumerlo al di fuori di qualsiasi interesse professionale come omaggio alla memoria dell'assassinato, che gli era stato amico, e come omaggio anche alla innocenza dei suoi figliuoli, e riferì al Tribunale che non parevagli il caso di provvedere per decadenza dalla patria potestà, ma bensì quello di costituirsi parte civile in confronto degli accusati dell'omicidio del nobile Bonmartini, esclusa la madre dei minorenni, e precisamente contro Tullio Murri, Rosa Bonetti, Pio Naldi e quanti altri fossero inquisiti pel detto omicidio.

Di conformità chiese autorizzazione alla costituzione a nome di Maria e Giovanni Bonmartini, ed alla scelta di avvocati per la difesa dei loro diritti.

Il Tribunale di Padova, *sopra conformi proposte del Pubblico Ministero*, trovò conveniente ed opportuna la costituzione di parte civile dei minori Bonmartini e la approvò con Decreto 24 ottobre 1902 " in confronto di Tullio Murri, Pio Naldi, Rosa Bonetti e quanti altri fossero inquisiti quali autori correi o complici dell'omicidio del loro padre.

La costituzione di parte civile fu fatta da prima contro i tre sunnominati, quindi anche contro Carlo Secchi, il quale in corso di istruttoria venne arrestato

Digitized by Google

come presunto correo e fu come complice condannato.

Gli accusati si opposero alla costituzione di parte civile, e ne sostennero la illegalità sollevando analogo incidente, che fu dalla Corte d'Assise respinto con ordinanza 22 febbraio 1905. che crediamo indispensabile trascrivere qui appresso:

Ordinanza 22 febbraio 1905 della Corte di Assise di Torino sul punto " *Validità della costituzione di parte civile.* „

" Sull'incidente sollevato dalle difese della Bonetti, " del Naldi, del Tullio Murri e del Secchi in ordine " alla validità di costituzione di parte civile dei minori " Bonmartini in persona del Curatore speciale avvo- " cato Stoppato, ad essi nominato dal Tribunale di " Padova

" La Corte osserva:

" Che due indagini sono necessarie. Occorre ve- " dere anzitutto se i minori Bonmartini avessero od " abbiano il diritto di costituirsi parte civile nella pre- " sente causa, così come si costituirono contro Tullio " Murri, Pio Naldi, Rosa Bonetti e Carlo Secchi: devesi " ricercare in secondo luogo se, nel costituirsi parte " civile, siansi Essi uniformati alle norme dalla legge

Digitized by Google

" fissate e se tali norme siano state osservate dall'Au-
" torità giudiziaria che la costituzione autorizzò.

" Che, **in quanto al primo punto di questione,**
" breve è l'opera della Corte; poichè, non essendo pos-
" sibile mettere in dubbio che i minori Bonmartini, dal
" fatto dell'uccisione del padre loro, abbiano avuto of-
" fesa o danno, neppure può dubitarsi, di fronte al chia-
" rissimo disposto dell'art. 109 c. p. p., che essi potessero
" costituirsi parte civile nel giudizio penale contro i
" presunti autori della strage.

" Che, allo esercizio di tale diritto non poteva e
" non può essere di ostacolo l'art. 220 del cod. civile
" pel quale il figlio, qualunque sia la sua età, deve ono-
" rare e rispettare i genitori; poichè, in fatto, fino ad
" oggi costituzione di parte civile contro Teodolinda
" Murri non esiste; perchè, indubbiamente, i figli hanno
" il supremo diritto e l'interesse supremo di invigilare
" e di combattere, ove lo reputino necessario, per la
" tutela della memoria e del nome del padre loro, nome
" che è pure il proprio; senza che, a tutta evidenza,
" possa ascriversi per essi a colpa se, insorgendo contro
" quelli che, secondo l'accusa, ebbero ad orbarli del
" padre, si trovano fatalmente di fronte la madre: per-
" chè, infine, non facendosi dall'art. 109 distinzione fra
" persona e persona, nè alcuna escludendosene dal di-

Digitized by Google

" ritto di costituirsi parte civile nei giudizi penali, sem-
" pre quando dal reato abbia patita offesa o danno,
" neppure al Giudice è lecito distinguere e tanto meno
" escludere.

" Osserva, in quanto al secondo punto, che contro
" gli opponenti stanno lo accennato art. 109 c. p. p., in
" relazione cogli art. 1, 3 e 4 dello stesso codice, e 224
" cod. civile, e sta il modo col quale la costituzione di
" parte civile venne chiesta e fu autorizzata; essendo
" quasi superfluo l'aggiungere che non costituendo i
" provvedimenti di giurisdizione volontaria cosa giu-
" dicata allorquando contro terzi si invocano in giu-
" dizio, ma avendo valore di semplici documenti, la
" Corte, la quale deve statuire se le parti che sono in
" causa possano rimanervi, ha tutta la facoltà di ap-
" prezzarli.

" Che, dettando l'art. 109 c. p. p., in armonia agli
" art. 1, 3 e 4 che le persone che non hanno la libera
" disposizione dei loro beni, non possono costituirsi
" parte civile se non sono autorizzate nelle forme pre-
" scritte per l'esercizio delle azioni civili — e disponendo
" l'art. 224 del cod. civile che il padre, o in sua man-
" canza la madre, rappresenti i figli minori in tutti
" gli atti civili, e che, nel caso di conflitto fra genitori
" e figli, a questi debba essere nominato un curatore

Digitized by Google

" speciale, riesce manifesto che i minori Bonmartini,
" per costituirsi parte civile nella presente causa, do-
" vevano avere la rappresentanza di un curatore spe-
" ciale, non potendo essere rappresentati dalla madre
" pel conflitto di interessi esistente in confronto della
" medesima.

" Che, a dimostrare tale conflitto, basta tener pre-
" sente che Teodolinda Murri fu tratta in arresto il
" 14 settembre 1902, ed i decreti per la nomina del
" Curatore hanno le date 11 e 24 ottobre successivo,
" ossia furono provocati e vennero emessi quando già
" essa era inquisita per compartecipazione nella ucci-
" sione del padre dei figli suoi con coloro contro i quali
" la costituzione di parte civile fu fatta; che il
" conflitto di interessi si aveva e si ha anche senza
" la costituzione di parte civile contro la madre, con-
" sistendo non tanto nel fatto che i figli chiedano a
" lei un risarcimento per l'offesa e il danno patiti per
" l'uccisione del padre, quanto nel fatto che essa Teo-
" dolinda Murri, loro madre, si trovi coinvolta nel-
" l'accusa con coloro ai quali il risarcimento si chie-
" de; che tale **conflitto** tra madre e figli pur troppo
" non era e **non è in fieri, ma era ed è attuale**, sic-
" come quello che sorse e rimase costante da quando
" appunto la Teodolinda Murri fu coi presunti autori

Digitized by Google

" dell'uccisione del Bonmartini inquisita prima, e venne
" poscia rinviata al giudizio;

" Che gli svolti riflessi dimostrano senz'altro la
" mancanza di fondamento delle due tesi prospettate
" dalle difese, vale a dire della inapplicabilità nella
" specie dell'art. 224 cod. civile e della incapacità in
" un curatore speciale di farsi attore a nome e per
" conto dei minori soggetti alla patria potestà, alla
" curatela dei quali sia stato preposto.

" Manca di fondamento la prima tesi, avvegnachè,
" per quanto possa discutersi in *jure condendo*, è indu-
" bitato per la legge scritta, che il disposto dell'art. 109
" dimostra invece che la sola disposizione applicabile
" nella specie era ed è il 224 del cod. civile, non es-
" sendo inopportuno ripetere quanto sopra già fu rile-
" vato e cioè che per esso art. 109 cod. pr. pen. le per-
" sone che non hanno la libera disposizione dei loro
" beni per costituirsi parte civile, debbono essere au-
" torizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle
" azioni civili, cosicchè, soggiungendosi nell'art. 224
" che i genitori rappresentano i figli nati e nascituri
" in tutti gli atti della vita civile e che, in caso di
" conflitto fra essi e i figli, a questi deve nominarsi
" un curatore speciale, è di piena evidenza che, vir-
" tualmente, l'art. 109 cod. pr. pen. richiama l'art. 224

Digitized by Google

" del cod. civile, e non il 233 il quale contempla ipo-
" tesi affatto diversa.

" Manca poi di fondamento la seconda tesi, perchè
" dalla disposizione dell'art. 224 risulta chiaramente
" che il legislatore contemplò ivi espressamente il caso
" del minore soggetto alla patria potestà che contro il
" genitore dovesse insorgere, ordinando la nomina di
" un curatore speciale; senza che, nella specie, meriti
" migliore accoglimento l'altra eccezione, che lo Stop-
" pato, cioè, non potesse nè possa ad ogni modo consi-
" derarsi Curatore speciale agli effetti dell'art. 224
" del cod. civile, in quanto nel primo Decreto 11 otto-
" bre 1902 il Tribunale siasi espresso colla frase: no-
" mina a Curatore dei minori Bonmartini ecc. — anzichè
" colla frase — nomina a **Curatore speciale** ecc. — av-
" vegnachè, a prescindere dal riflesso che il Decreto
" deve apprezzarsi in relazione al ricorso, e nel ricorso
" chiedevasi la nomina di un curatore speciale, non
" può mettersi in dubbio che dal Tribunale siasi vo-
" luto nominare un Curatore speciale, dal momento
" che quel Collegio nel suo Decreto limitava special-
" mente l'incarico dello Stoppato a dare il suo parere
" sulla eventuale costituzione di parte civile, e in ordine
" ai provvedimenti che del caso sulla patria potestà
" appartenente alla madre; e in quanto poi col De-

Digitized by Google

" creto 24 ottobre 1902 l'autorizzazione per costituirsi
" parte civile era data al Cav. Avv. Prof. Alessandro
" Stoppato quale Curatore speciale dei minori Maria
" e Giovanni Bonmartini.

" Osserva:

" Che neppure possono essere accolte le obbiezioni
" sollevate contro il Decreto di nomina del Curatore,
" sia per ragioni di incapacità della persona che il
" Decreto medesimo provocò, sia per incompetenza
" *ratione loci* del Tribunale di Padova.

" Non può essere accolta la prima, perchè l'arti-
" colo 224 del Codice civile non restringe al padre od
" alla madre dei minorenni o ad altre determinate
" persone il diritto di provocare la nomina del Curatore
" speciale; sì che ben può ritenersi che tale nomina
" potesse — *iure sanguinis* — provocarsi dal Giovan
" Batt. Valvasori, cugino del Bommartini non avente
" prossimiori parenti, già suo tutore, così apprezzato
" dalla stessa Teodolinda Murri, che in capo di lui il
" 13 settembre 1902 rilasciava procura generale *ad ne-*
" *gotia* per amministrare i beni dei figli, perchè, d'al-
" tronde, trattandosi di minori, poteva lo stesso **Pub-**
" **blico Ministero** agire d'ufficio — e, colle conclusioni
" favorevoli alla prima istanza del Valvasori, l' istanza
" medesima fece sua, non mancando di valore l'osserva-

Digitized by Google

" zione del Procuratore Generale alla udienza, che, cioè,
" il Valvasori col primo ricorso chiedeva la nomina
" di un curatore speciale perchè riferisse — egli — se
" fosse opportuno che i minori Bommartini si costituis-
" sero parte civile e, in caso affermativo, essi minori
" in tale costituzione rappresentasse; sì che non regge
" l'obbiezione che il Valvasori siasi servito della pro-
" cura *ad negotia*, a lui rilasciata dalla Teodolinda
" Murri, per ritorcerla contro di lei, provocando in base
" ad essa una autorizzazione alla costituzione di parte
" civile contro chi con essa Teodolinda Murri era in-
" quisito e coinvolto nell'accusa.

" Non può poi essere accolta la obbiezione sulla in-
" competenza *ratione loci* del Tribunale di Padova per
" più riflessi.

" Perchè, in linea di massima, il Tribunale com-
" petente a provvedere sulle autorizzazioni per l'eser-
" cizio di atti civili è quello del domicilio di chi della
" autorizzazione abbisogna; perchè **non potendosi con-**
" **testare, ed essendo stabilito dai documenti della parte**
" **civile, che il defunto Bonmartini avesse in Padova il**
" **suo domicilio,** pure colà ebbero ed hanno il loro do-
" micilio i minori Bonmartini e l'avranno fino a che
" la madre loro, nei modi dell'art. 17 cod. civile, non
" ne abbia surrogato un altro; perchè, dato ciò, a nulla

Digitized by Google

" vale se anche in Bologna fosse stata aperta la suc-
" cessione Bonmartini; perchè, di fronte ai precisi ter-
" mini del codice di rito penale, non può dalla Corte
" accogliersi la tesi che al Tribunale di Bologna do-
" vesse l'istanza essere presentata essendo a Bologna
" vertente il giudizio; in quanto, allorchè la domanda
" veniva inoltrata, e così nell'ottobre 1902, il giudizio
" penale non era vertente, ma soltanto la istruttoria
" era in corso; perchè infine, come già la Suprema
" Corte sancì, l'inciso dell'articolo 224 codice civile pel
" quale la nomina del curatore è a farsi dall'autorità
" giudiziaria davanti la quale pende il giudizio si ri-
" ferisce al solo caso in cui il conflitto d'interessi fra
" genitore e figli sia nato in un giudizio civile in
" corso; mentre nella ipotesi in cui debbono i mino-
" renni farsi essi attori, è sempre applicabile l'ultimo
" comma dell'articolo in esame, ossia la nomina deve
" essere fatta dal Tribunale.

" Osserva:

" Che pure da respingere sono le conclusioni su-
" bordinate prese nel proprio interesse dalla difesa del
" Secchi, la quale obbiettò che, quanto meno nei rap-
" porti con tale accusato, la costituzione di parte ci-
" vile avesse a dichiararsi inefficace; sia perchè **del**
" **dottor Secchi non è parola nel decreto che autorizzò**

Digitized by Google

" i minori Bonmartini a costituirsi parte civile, sia
" perchè avendo i minori Bonmartini chiesto ed otte-
" nuto confermato in sede civile decreto di sequestro
" conservativo contro esso Secchi, più non potevano
" per **l'art. 7 cod. p. p.** esercitare in questa sede la
" propria azione.

" E sono tali conclusioni da respingere perchè il
" Tribunale di Padova concedendo l'autorizzazione alla
" costituzione di parte civile nell'ottobre 1902 si preoc-
" cupò essenzialmente del fatto — reato — causa di
" danno e di offesa — art. 109 c. p. p. — benchè, ne-
" cessariamente, in rapporto a coloro che del fatto me-
" desimo sarebbero apparsi responsabili; perchè il chie-
" dere un sequestro e il promuoverne la conferma è
" semplice atto conservativo che non impinge nella
" questione di merito, mentre anzi la sentenza 5 gen-
" naio 1904 del Tribunale di Bologna stata prodotta ed
" invocata dal Scchi, è prova che egli, in altra con-
" troversia riconosce senza riserve nell'avv. prof. Stop-
" pato quella qualità di Curatore speciale dei minori
" Bonmartini costituiti parte civile, contro la quale
" oggi insorge.

" Osserva:

" Che destituite di giuridico fondamento sono anche
" le altre due eccezioni pure invocate dalle difese, e

Digitized by Google

" così quella tratta dal confronto dell'art. 224 coll'ar-
" ticolo **233 del cod. civ.**, e quella dipendente dal fatto
" che, avvenuta la morte del Giov. Batt. Valvassori, fu
" nel luglio 1903 ai minori Bonmartini, sempre dal
" Tribunale di Padova, nominato un curatore speciale
" nella persona del comm. Giuseppe Mainardi.

" In quanto alla prima eccezione, desunta da che
" nell'art. 233 è detto che l'istanza per la nomina del
" tutore può essere fatta da alcuno dei parenti più pros-
" simi ed anche dal Pubblico Ministero, mentre di ciò
" si tace nell'art. 224; perchè nel caso in esame soc-
" corre il principio sancito dall'art. 3° delle disposi-
" zioni preliminari del codice civile, non potendo non
" vedersi la stretta analogia fra l'ipotesi dell'art 224 e
" quella dell'art. 233, colla sola differenza che il prov-
" vedimento previsto da quest'ultimo articolo è assai
" più grave di quello contemplato dall'art. 224.

" E' da respingere poi l'eccezione seconda, perchè
" il decreto per la nomina dello Stoppato non è punto
" in contraddizione con quello per la nomina del Mai-
" nardi, essendosi col primo dato un incarico speciale;
" ed essendosi col secondo affidata al Mainardi ogni
" altra cura per le persone e pei beni dei minori, senza
" che la Corte debba qui ricercare se regolarmente
" o no.

Digitized by Google

" Che neanco regge l'ultima obbiezione, e cioè che, " essendo morto il Giov. Batt. Valvasori dopo che ebbe " a provocare dal Tribunale di Padova la nomina del " curatore speciale ai minorenni Bonmartini, per l'ar- " ticolo 1757 cod. civ. debba ritenersi estinto il mandato " conferto all'avv. prof. Stoppato; e non regge per l'ovvia " ragione che non fu il Giov. Batt. Valvassori che con- " ferì allo Stoppato il mandato di rappresentare i mi- " nori Bonmartini nella costituzione di parte civile " nella presente causa, **ma fu il Tribunale che nominò** " **lo Stoppato curatore speciale ad essi minorenni** dan- " dogli la facoltà di costituirsi parte civile, facoltà che, " evidentemente, non verrà meno fino a che dalla com- " petente autorità non sia revocata.

" Infine, in ordine alle conclusioni della Teodo- " linda Murri, la Corte osserva che i diritti di lei, per " nomina avvenuta del curatore speciale, non furono " pregiudicati.

" Per questi motivi:

" V. il n. 4 dell'art. 281 c. p. p.

« Dichiara validamente costituita la parte civile " Bonmartini in persona del loro Curatore speciale av- " vocato prof. Alessandro Stoppato contro Tullio Murri, " Naldi Pio, Bonetti Rosa e Secchi Carlo.

Digitized by Google

" Respinge ogni opposizione al riguardo ed ordina " la prosecuzione del dibattimento „.

*
* *

Raccoglieremo ora sommariamente le ragioni per le quali vuolsi nulla la detta costituzione e vi risponderemo.

Voglionsi violati gli articoli 4, 7, 109 e 110 codice procedura penale; 136 cod. proc. civile; e 10 delle disposizioni preliminari al codice civile; 220, 224, 233 codice civile.

In sostanza si sostiene che il nobile Valvasori non aveva mandato per costituirsi parte civile o per sollevare conflitti di interesse, che solamente la madre aveva la veste per chiedere l'applicazione dell'art. 224 codice civile, che il Tribunale di Padova era incompetente e non poteva in ogni modo pronunciarsi, in sede onoraria, che il provvedimento del Tribunale privava indebitamente e irritualmente la madre coaccusata Linda Murri della patria potestà, che il mandato del nobile Valvasori cessò con la morte di lui, avvenuta nel luglio 1903, ed altre minori ragioni si oppongono, di cui faremo la critica.

Naturalmente è fuori di discussione il diritto nei

Digitized by Google

figli di costituirsi parte civile nel processo penale per l'uccisione del loro padre anche nel caso ben più grave dell'attuale che unica accusata ne fosse la madre.

E' inutile discorrere di una pretesa violazione della prima parte dell'art. 220 del codice civile, a cui si sarebbe fatto cenno nel dibattimento, perchè anzitutto non vi fu costituzione dei figli contro la madre, perchè, in ogni caso, se il genitore disgraziatamente è accusato, ciò non avviene per colpa dei figli; e se il genitore avesse violati i suoi doveri verso i figli non potrebbe lagnarsi se costoro insorgessero. La tutela del proprio diritto, la difesa del nome del padre e il vendicarne la strage non sono nè in intenzione nè in atto manifestazione di sfregio al genitore superstite in nessun caso.

Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale; e chi non ha la libera amministrazione dei suoi beni deve farlo autorizzato nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (art. 109 c. p. p.). I minorenni sono rappresentati in tutti gli atti dal padre o, questi morto, dalla madre, salvo il caso di conflitto di interessi, nel qual caso sarà nominato ad essi un curatore speciale (art. 224 cod. civ.). Dunque la madre avrebbe dovuto, in massima, rappresentare i figli e avrebbe potuto co-

Digitized by Google

stituirsi parte civile in loro rappresentanza. Ma essa si trovava in conflitto di interessi con loro. **Tale conflitto venne, con apprezzamento insindacabile dalla Corte Suprema, riconosciuto** prima col suo decreto dal Tribunale di Padova, e poscia dalla Corte d'Assise di Torino con la denunziata ordinanza, ed era d'altra parte sventuratamente di evidenza intuitiva. La madre fu coaccusata dell'uccisione del padre insieme col fratello e cognato rispettivi. Essa fu tratta in arresto ben prima che il Tribunale avesse a pronunciarsi in sede di giurisdizione onoraria. Può immaginarsi conflitto più flagrante e più vivo? Dunque la madre non era in condizione di rappresentare i figli per la tutela delle loro ragioni morali e dei loro diritti civili nella causa di cui si discorre.

Il conflitto era anzi gravissimo: anche di indole giuridico-economica. La madre quale coaccusata poteva essere corresponsabile dei danni verso i figli tanto direttamente quanto per eventuali azioni di rivalsa esercibili da e contro altri coaccusati.

Inoltre, essa come sorella di uno di loro, si sarebbe potuta trovare in condizione di contrasto fra gli interessi giuridici dei figli suoi e quelli del fratello: interessi questi ultimi con essa per avventura indivisi per ragione di diritti famigliari.

Digitized by Google

Ma ancora altri motivi di conflitto di interesse economico esistevano o potevano presentarsi immediatamente. Così p. es. a Tullio Murri erasi sequestrata una forte somma di danaro, che potrebbe valere a rispondere dei danni, la quale somma vuolsi sostenere di proprietà di altro stretto parente. Ed ecco un nuovo motivo di conflitto della madre coaccusata in rapporto ai figli che quella somma volessero rivendicare.

Altrettanto evidente quindi la applicabilità dell'art. 224 cap. secondo e terzo del codice civile. Erronea per ciò la pretesa applicabilità dell'art. 233 del codice stesso, il quale provvede alla nomina di un tutore alla persona dei figli o di un curatore ai beni di loro quando il genitore abusi della patria potestà. Erronea tale pretesa e creatrice di equivoco. In fatti, il Tribunale di Padova sopra conforme voto del curatore non privò la madre Linda Murri della patria potestà; ma, prendendo ben diverso provvedimento, assicurò ai figli una assistenza e rappresentanza libera stante il conflitto di interessi che al momento lo impediva alla madre.

Così essendo, ne deriva che il curatore speciale nominato a sensi dell'art. 224 cod. civ., ha capacità indiscutibile di farsi anche attore a nome e per conto dei minorenni soggetti a patria potestà alla cui curatela fu deputato. Come l'avrebbe nei casi in cui doves-

Digitized by Google

sero i figli agire contro il genitore, così la ha in quello in cui devono agire contro terzi e il genitore non possa assisterli e rappresentarli per conflitto di interessi.

Ed appunto il prof. Stoppato veniva nominato curatore all'unico effetto di costituirsi, come si disse, parte civile nei termini di che sopra; e quindi *curatore speciale* **per quell'atto e quella rappresentanza.** Non si volle offendere nè fu offesa la potestà patria. Si volle supplire e si supplì legalmente alla impossibilità legale che essa venisse esercitata.

***

La nomina fu irregolare e illegale perchè fatta dal Tribunale civile e perchè richiesta da chi non aveva facoltà di richiederla?

Anzitutto, la legge non dice da chi debba essere provocata la nomina del curatore speciale e neppure se lo debba essere, od invece possa farsi d'ufficio; e l'art. 224 prescrive che " la nomina del curatore sarà fatta dall'Autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio ed in ogni altro caso dal Tribunale civile „. Nel caso di giudizio ordinario vertente l'Autorità giudiziaria potrà fare la nomina *ex ufficio* o potrà provvedersi a sensi dell'art. 136 cod. di proc. civile. Ma non è il caso di intrattenersi su

Digitized by Google

questa tesi. Quando non vi sia giudizio ordinario vertente e la nomina vada perciò fatta dal Tribunale civile, questo provvederà in Camera di Consiglio in seguito a ricorso (art. 779 cod. proc. civ.). Noi possiamo anche per poco per mera ipotesi ammettere che il ricorso occorra, sebbene sia ben fondata opinione *che basti la domanda del Pubblico Ministero* (art. 139 legge sull'ord. giudiziario) *e che non sia nè anche in questi casi escluso che il Magistrato possa provvedere ex ufficio.*

Ciò non pertanto, non pendeva nell'ottobre 1902 tra la madre e i figli Bonmartini un giudizio avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria. Erasi iniziata una istruttoria penale a carico dei presunti autori e correi dell'assassinio del nob. Francesco Bonmartini. Tale istruttoria mossa dal P. M., nè anche occorre aggiungerlo, non era causa *pendente* dei figli. La causa di loro si iniziava con la costituzione di parte civile, la quale appunto in forza dell'art. 109 in relazione all'art. 4 del codice di procedura penale, che vanamente si pretendono violati, ha lo scopo di esercitare l'azione civile nascente dal reato nel tempo stesso dell'esercizio della azione penale.

Se dunque chi non ha la libera amministrazione dei suoi beni per esercitare l'azione civile nascente dal reato nel processo penale deve essere autorizzato

Digitized by Google

nelle forme prescritte per l'esercizio della azione civile, e se i minori in conflitto stridente colla madre dovevano essere autorizzati e rappresentati *per iniziare la causa per l'esercizio della detta azione civile nascente dal reato*, è ovvia la conseguenza che non ad altra Autorità che al Tribunale civile dovevasi fare ricorso.

Nè il Giudice istruttore, nè la Camera di Consiglio, nè la Sezione d'accusa, e nè anche la Corte di Assise sono a considerarsi l' " Autorità giudiziaria ordinaria „ nè possono nominare curatori (come insegnò codesta suprema Corte con sentenza 23 luglio 1904 in causa Fabbricatore); e devesi perciò riconoscere che all'atto di iniziare la causa a sensi degli articoli 4 e 109 cod. proc. civ. in relazione all'art. 224 cod. civ., doveva provvedere il Tribunale civile. Tutto ciò va detto prescindendo dal considerare che al momento della nomina non pendeva giudizio, il quale si apre, nelle cause di competenza della Corte di Assise, dopo la emanazione della sentenza di rinvio, per modo che se anche, per assurda ipotesi, le sullodate Autorità giudiziarie avessero potestà di nominare curatori non sarebbe stato il caso di ricorrere ad esse. In fine, come è chiaro e la giurisprudenza insegna, l'inciso dell'articolo 224 del cod. civ., per cui la nomina del curatore va fatta " dall'autorità giudiziaria ordinaria da-

Digitized by Google

vanti cui pende il giudizio „ si riferisce al solo caso in cui il conflitto fra genitori e figli sia nato in un giudizio civile *in corso*. Onde nel caso nostro era applicabile l'ultimo capoverso del detto articolo.

La nomina poi apparteneva al Tribunale Civile del domicilio dei minori, che era il domicilio sempre stato conservato dal padre loro in Padova, nè mai mutato dalla madre, come la reclamata ordinanza della Corte d'Assise, ribadendo in ciò il decreto del Tribunale di Padova, ebbe **con incensurabile criterio** a riconoscere e confermare.

***

Ma fu la nomina chiesta legalmente?

Normalmente, questo si sà, al Tribunale competente avrebbe dovuto presentarsi lo stesso genitore investito dalla patria potestà: ossia, nel caso nostro, la madre. Qui anzi giova fermare una presunzione troppo naturale e legittima in casi normali: quella cioè che la madre si faccia innanzi a tutelare i diritti dei figli e a difendere da perfide e nefande accuse la memoria del loro padre e la dignità del comune nome.

Ma la madre, che era coaccusata, aveva d'altronde provveduto (**come incensurabilmente risulta dalla de-**

Digitized by Google

nunziata ordinanza) trasferendo la cura degli interessi e la difesa dei diritti dei figli minori nella persona del nobile cav. Giambattista Valvasori col mandato *ad negotia* a rogiti Pradella in data 13 settembre 1902. In esso è scritto che Teodolinda Murri, vedova Bonmartini, nomina suo mandatario generale il Valvasori " all'ef- " fetto che possa in nome e vece di lei amministrare " i beni di proprietà dei minorenni suddetti, e quindi " fare tutto cio che spetta ad un amministratore, come " ad esempio, riscuotere rendite di qualunque sorta.... " **stare in giudizio** per qualunque affare riguardante " l'Amministrazione, **o per tutelare i diritti dei mino-** " **renni stessi** e di essa signora mandante „. Dunque il Valvasori poteva e doveva, invece di Linda Murri-Bonmartini, stare in giudizio per tutelare i diritti dei figliuoli di lei.

Il nobile Valvasori avrebbe senz'altro potuto costituirsi parte civile per tutelare i diritti dei minori e i loro interessi, i quali nelle relazioni sociali non sono solamente pecuniari, ma anche morali, e pur come tali fan parte del patrimonio; ma, agendo appunto quale mandatario della madre, scorse il conflitto fra lei e i figli, e fece quanto essa, se non avesse a lui delegata la tutela e rappresentanza dell'interesse dei figli a lei per legge spettante, avrebbe dovuto fare: *chiese cioè la*

Digitized by Google

nomina di un curatore che riferisse — egli — *se fosse opportuna la costituzione di parte civile e in caso affermativo li rappresentasse*, ottemperando al disposto dell'art. 224 cod. civ., *non già o soltanto come parente, dunque, come avrebbe ben potuto fare* (analogia art. 233-224 cod. civ. e art. 3 *disposizioni preliminari cod. civ.*) ma come procuratore e delegato della madre. Questa non aveva rinunziata la patria potestà, e nessuno gliela tolse; ma aveva trasferita nel Valvasori la veste a rappresentare i figli minori e tutelarne i diritti nell'atto in cui veniva tradotta in arresto. Ecco come e perchè è assurdo il dire che il mandatario abbia agito in opposizione all'interesse della mandante; chè anzi ottemperò al mandato, tanto più che si limitò a chiedere che fosse eletto chi riferisse ed eventualmente rappresentasse i minori, come egregiamente rilevò la denunziata ordinanza.

Ecco come il Valvasori invece dovendo, *nelle veci della madre*, promuovere pei figli un giudizio eventualmente estensibile contro la madre stessa, e in ogni caso esteso ad altri fra cui un parente stretto di lei col quale era coaccusata, ed essendo manifesto il conflitto di interessi coi figli, si fece carico del conflitto stesso e chiese al Tribunale di Padova *che in luogo della madre da lui rappresentata*, deputasse ai figli un curatore spe-

Digitized by Google

ciale. Mandatario della Murri, egli fece nelle veci di lei ciò che essa avrebbe dovuto fare: agì dunque legittimamente e regolarmente.

A noi pare di avere dimostrato con la guida dei criteri generali di diritto civile, con le disposizioni che riflettono il diritto giudiziario penale non solo, ma anche in rapporto al caso speciale, come la costituzione di parte civile sia stata perfettamente regolare: ma ci sia permesso di ricordare a noi stessi come in due casi analoghi la Suprema Autorità giudiziaria abbia in massima ritenuta valida la costituzione di parte civile di figli minorenni in causa in cui era coinvolta la madre per l'uccisione del padre, perchè operata mercè nomina di un curatore deputato dal Magistrato civile del domicilio dei minori, vale a dire la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 2 marzo 1878 in causa Mariani-Chiriatti, e codesta di Roma con sentenza 23 luglio 1904 in causa Fabbricatore. Si vorrebbe che avesse dovuto applicarsi l'art. 233 cod. civ. Ma come? Privare la madre della potestà patria non si poteva perchè non poteva dirsi che ne avesse abusato: ma essa non poteva per il conflitto agire per i figli; e questi, che da soli non potevano presentarsi in giudizio, sarebbero rimasti sprovvisti di ogni protezione o difesa di altissime ragioni morali e di sacrosanti diritti.

Digitized by Google

Ma ancora vogliamo rispondere ad alcune osservazioni, che chiameremo d'ordine secondario.

Si dice da taluno dei ricorrenti che il mandato *ad negotia* non implica delegazione di patria potestà. Rispondiamo che la patria potestà *per sè* non si delega; ma ben si può trasferire in altri, come ognun sa, l'esercizio dei diritti e facoltà che vi sono inerenti. Nel caso nostro nè Linda Murri la rinunciò nè noi sosteniamo che vi abbia rinunziato. Essa la mantenne, ma trasferì in Valvasori veste e potere per rappresentare i figli in giudizio e tutelarne i diritti; e del Valvasori fece un *alter ego* nei riguardi della rappresentanza sua dei figli.

Si dice, in rapporto al mandato, che la mandante madre non facoltizzava nè poteva facoltizzare il mandatario a compiere atti in cui ella fosse in conflitto di interesse coi figliuoli. Rispondiamo che il caso di conflitto può sorgere in un affare determinato, e che chi ha la rappresentanza della madre può giuridicamente anche provvedere nel conflitto per essa. Ma ancora, e val di più, il mandatario non fece altro che deferire il sopravvenuto caso di conflitto (da lui non creato ma prodotto dal fatto dell'omicidio) al Tribunale competente precisamente come avrebbe dovuto fare la madre. Non era in ciò destituito di potere. A-

Digitized by Google

veva (a prescindere dalla parentela, come si disse) potere di rappresentanza, e tal potere esercitò legalmente con la denunzia del conflitto nel quale si trovò senza averlo provocato. Egli agì come mandatario, rigorosamente.

Si dice che il curatore non promuove azioni, e non può far querela per i minori. Ma rispondiamo che devesi parlare di curatore sempre in rapporto all' art. 224 cod. civ. e alla costituzione di parte civile di che si discorre. Tal curatore rappresenta il minore e sotuisce il genitore. Onde può promuovere azione; ed a tale uopo è nominato se il minore ha un' azione da promuovere. Il curatore (si dice) non può far querela per rappresentanza (art. 105 cod. proc. pen.); ma ciò niente importa perchè l'istituto della querela, che più da vicino per sè riflette la perseguibilità del reato, ha fine diverso sostanzialmente, ed è affatto indipendente, nel nostro rito penale, da quello della parte civile che per sè riflette il rifacimento del danno dal reato nascente. È nozione elementare che non si può confondere una cosa con l'altra: come non è giusto istituire confronti e creare confusioni tra curatore speciale *ad actum* e tutore.

Digitized by Google

***

Il condannato Secchi in sua specialità insiste a dir violato l'art. 109 cod. proc. pen. perchè nel decreto del Tribunale di Padova, che autorizza la costituzione di parte civile, non è indicato il suo nome. Non si ammette, egli dice, un mandato in bianco. Ma la Corte d'Assise con la denunziata sentenza rispose **insindacabilmente** anzitutto che egli nella causa civile per convalidazione del sequestro conservativo contro di lui operato appunto a richiesta della parte civile, riconobbe espressamente la parte stessa nella persona del curatore nominato dal Tribunale di Padova, e non può quindi più insorgere contro il fatto proprio; e poi che il Tribunale stesso nell'autorizzare la costituzione si preoccupò più del fatto che delle persone; della causa del danno e dell'azione nascente, aggiungiamo noi, più che delle persone contro cui doveva esperirsi. Esso infatti ne precisò tre, che erano già inquisite, vale a dire il Tullio Murri, la Bonetti e il Naldi e disse poi " quanti " altri fossero inquisiti quali autori correi o complici dell'omicidio „. Il Secchi venne in appresso coinvolto nella istruttoria e nell'accusa; e ben anche contro di lui fu perciò estesa la costituzione di parte civile.

Digitized by Google

L'autore, il correo, o correi o complici di un delitto possono ignorarsi al momento in cui si fa la querela o la costituzione di parte civile. Pretenderne la preventiva indicazione non sarebbe serio. Il Tribunale autorizzò la costituzione di parte civile come atto che doveva nel caso essere autorizzato; non per la persona di Secchi o di altri eventuali concorrenti come lui occorreva ricorrere al Tribunale, ma solamente per l'atto. Nel processo penale poi la domanda anche civile *in personam* si esplica dopo compiuta l'istruttoria della causa; non prima. Perciò di recente codesta Suprema Corte insegnò (18 febbraio 1905, ric. Bonomi) che è pienamente valida la costituzione di parte civile fatta contro coloro che risulteranno colpevoli del reato; e spiega i suoi effetti al confronto di tutti coloro contro i quali si procederà, dando persino diritto di fare opposizione contro l'ordinanza di non luogo anche in confronto di quelli fra gli imputati, cui la costituzione stessa non sia stata notificata che dopo tale ordinanza Il caso nostro è anche ben più chiaro e semplice.

*
* *

Ad esaurire l'argomento della costituzione di parte civile conviene prendere in esame un altro preteso errore attribuito alla Corte di Assise di Torino.

Digitized by Google

Si sostenne violato anche l'art. 1157 del codice civile perchè la morte del nobile Valvasori avrebbe estinto il rapporto di mandato, e perchè a lui fu più tardi sostituito nella cura e custodia dei minorenni il conte Giuseppe Mainardi; onde sarebbero cessate le funzioni, anche se legittime, del prof. Stoppato.

A sconfiggere tale argomento bastano le osservazioni contenute nella ordinanza 22 febbraio 1905 della Corte di Assise di Torino; che il prof. Stoppato fu deputato *curatore speciale* dei minori ai soli effetti della costituzione di parte civile (incarico ben definito e singolare) mentre al conte Mainardi, dopo la deplorata morte del nobile Valvasori, fu invece affidata ogni altra cura per le persone e per i beni dei minori; la quale ultima nomina esce dai confini della disputa di questa causa.

All'altro appunto rispondiamo che il *curatore speciale* prof. Stoppato ebbe *mandato giudiziale ad hoc* e non lo ebbe dal Valvasori; che il curatore speciale per un dato affare ha necessariamente il dovere di compiere l'ufficio affidatogli ed accettato *usque ad finem*, ove non voglia tradire il compito che gli fu appunto giudizialmente demandato; e che, in fine, solamente la Autorità giudiziaria competente potrebbe revocare la nomina del curatore speciale.

Digitized by Google

***

Per tutte queste ragioni noi abbiamo fiducia che saranno respinte le doglianze mosse contro la costituzione di parte civile e l'esercizio della sua attività processuale.

Avv. Paolo Calegari.
Avv. Alfonso Mirenghi.
Avv. Carlo Municchi.
Avv. Carlo Nasi.
Avv. Scipio Sighele.
Prof. avv. Alessandro Stoppato, curatore.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

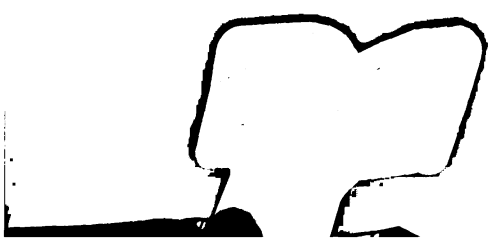

Digitized by Google

Digitized by Google